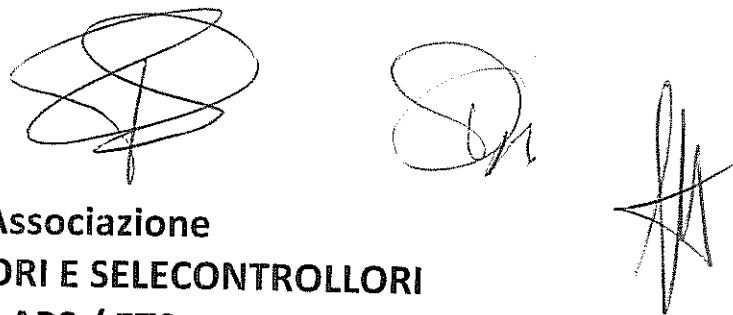




STATUTO dell'Associazione BIOREGOLATORI, CACCIATORI E SELECONTROLLORI CROTONESI – APS / ETS

ARTICOLO 1 – NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

"BIOREGOLATORI, CACCIATORI E SELECONTROLLORI CROTONESI – A.P.S. / E.T.S.", è una libera e democratica associazione priva di fini di lucro che si fonda sul pluralismo delle idee, sui principi universali della solidarietà, del mutualismo e dell'antifascismo, sul rispetto della pari dignità degli individui senza discriminazione in relazione alla loro appartenenza etnica, religione, lingua e genere, nel rispetto e secondo i contenuti della Costituzione italiana.

BIOREGOLATORI, CACCIATORI E SELECONTROLLORI CROTONESI è costituita ai sensi del Codice Civile nonché del d. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

L'associazione usa, come abbreviazione, le lettere "A.B.C.S. CROTONESI – A.P.S. / E.T.S."

Ha sede legale nel comune di Crotone. La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporterà necessità di modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

In fine all'attuazione delle norme previste nel presente statuto, l'associazione potrà adottare regolamenti ad disciplina delle procedure di tesseramento e del volontariato, delle procedure elettorali e del funzionamento degli organi sociali. E' inoltre prevista l'adozione di un codice etico quale strumento di esplicitazione dei valori e dei principi etico-sociali ai quali l'associazione si ispira nell'attuazione delle proprie finalità. Nel medesimo potranno essere previste norme specifiche di condotta relative all'attività venatoria.

ARTICOLO 2 – SCOPI E FINALITA'

A.B.C.S. CROTONESI – A.P.S. / E.T.S. opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, d. lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi.

Non persegue finalità di lucro, non consentendo la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

A.B.C.S. CROTONESI – A.P.S. / E.T.S. persegue la valorizzazione, la promozione, la tutela, l'organizzazione dell'attività venatoria in armonia con l'esigenza della tutela dell'ambiente e della conservazione della fauna selvatica nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali, regionali. Promuove il ruolo dei cacciatori quali componenti attivi della tutela dell'ambiente, della biodiversità e delle politiche e delle economie agricole e forestali anche attraverso la collaborazione con gli enti di protezione civile.

A.B.C.S. CROTONESI – A.P.S. / E.T.S., promuove e realizza interventi per la conservazione e la tutela dell'ambiente e della biodiversità impegnandosi attivamente per il contrasto di pratiche del bracconaggio e dello sfruttamento

irresponsabile delle risorse naturali.

Negli stessi ambiti e per le medesime finalità, cura la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e programmi di formazione nonché attività educative, formative e culturali rivolte alla promozione del rispetto e alla tutela dell'ambiente e della salvaguardia degli *habitat*. Promuove nell'ambito della caccia, selecontrollo, bioregolazione, la tutela delle colture agricole, delle specie selvatiche e di allevamento, collaborando con le associazioni del settore e con gli assessorati Agricoltura Caccia e Pesca delle Varie Regioni.

L'associazione intende inoltre prevenire e/o prestare soccorso in merito a eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possano essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria connessi a calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, meglio classificati e conosciuti come appartenenti alla Protezione Civile. Realizza inoltre attività sportive e ricreative nei settori della cinofilia, tiro sportivo, tiro con l'arco, falconeria, escursionismo, compresa l'attività didattica.

L'associazione potrà assumere la gestione di aree naturali, aree protette, oasi, riserve, parchi, strutture di recupero e riabilitazione per la fauna selvatica e gli animali in genere, nonché di altre strutture coerenti con l'attuazione delle attività e delle finalità dell'associazione.

Per la realizzazione delle proprie attività e finalità potrà stipulare accordi, protocolli e convenzioni con soggetti pubblici e privati, nonché con enti di protezione civile, di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive. Potrà assumere partecipazione in enti anche di natura societaria purché aventi qualifica di ente di Terzo settore e comunque privi di fini di lucro.

A.B.C.S. CROTONESI – A.P.S. / E.T.S. coordina ed organizza l'attività degli iscritti anche attraverso i livelli di organizzazione regionale e territoriale. Rappresenta, tutela e coordina i livelli di organizzazione regionali e territoriali rispetto all'attuazione delle finalità istituzionali ed ai servizi ad esse connessi.

A.B.C.S. CROTONESI – A.P.S. / E.T.S. persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, del d. lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, per le quali l'associazione si riserva di sottoscrivere contratti e convenzioni con apposite ditte di smaltimento, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d. lgs. 117/2017;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6, del d. lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dall'organo di amministrazione di cui al successivo articolo 11, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto.

L'associazione può affiliarsi o aderire, adottandone eventualmente anche la tessera, ad organismi nazionali ed internazionali come pure possono affiliarsi o aderire ad essa altre associazioni, gruppi, movimenti, circoli che perseguono scopi compatibili con i fini dell' A.B.C.S. CROTONESI – E.T.S..

ARTICOLO 3 –SOCI

Il numero di soci è illimitato. Possono diventare soci A.B.C.S. CROTONESI – A.P.S. / E.T.S. tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla propria identità di genere, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, che, approvandone lo statuto, ne condividono le finalità e gli scopi.

Gli aspiranti soci presentano domanda di adesione al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti, al codice etico e alle deliberazioni degli organi sociali nonché dell'assenza delle condizioni di incompatibilità previste dal codice etico.

Alla domanda di adesione dovrà darsi esito entro un massimo di trenta giorni. Qualora la domanda sia accolta, ne sarà data comunicazione al socio mediante consegna della tessera sociale. L'iscrizione si perfeziona con il versamento della quota sociale. Il socio, la cui iscrizione si sia perfezionata, sarà annotato nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalle ore 24.00 del giorno di effettivo versamento della quota.

Nel caso di mancata positiva risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione, la domanda deve intendersi rigettata.

In tutti i casi di rigetto, l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni al collegio dei garanti.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento annuale vincolante a sostegno economico dell'Associazione. Non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Per l'attuazione delle norme statuarie inerenti il tesseramento, è prevista l'adozione di un regolamento del tesseramento e delle adesioni.

ARTICOLO 3 BIS – SOCI PERSONE GIURIDICHE

Possono aderire ad A.B.C.S. CROTONESI – A.P.S. / E.T.S. le persone giuridiche riconosciute e non riconosciute, costituite in forma di associazione senza scopo di lucro che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite da A.B.C.S. CROTONESI – A.P.S. / E.T.S..

Le persone giuridiche aderiscono presentando apposita istanza al consiglio direttivo, che delibera con le modalità ed i

termini previsti dall'art. 3.

Le associazioni aderenti

- partecipano alla vita sociale e democratica di A.B.C.S. CROTONESI – A.P.S. / E.T.S.;
- condividono e concorrono all'attuazione delle finalità di A.B.C.S. CROTONESI – A.P.S. / E.T.S. con iniziative conformi agli scopi sociali;
- si impegnano al versamento della quota di adesione annuale, secondo le disposizioni regolamentari approvate dai competenti organi nazionali.

Ai soci persona giuridica sono attribuiti, in proporzione ai loro soci, un numero di voti non superiore a cinque. Si applica l'art. 2733 del codice civile.

ARTICOLO 4 – DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO

Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno diritto di:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- approvare l'eventuale documento economico di previsione e il bilancio;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.



Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi calcolati a ritroso dalla data di convocazione.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale decisa dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie tra soci, tra soci ed organismi direttivi inerenti l'applicazione ovvero l'interpretazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni, al giudizio del collegio di garanzia.

ARTICOLO 5 – PERDITA DELLE QUALIFICA DI SOCIO

Salvo diritto di recesso, la qualifica di socio viene meno:

- per decesso del socio;
- per scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa annuale;
- per espulsione.

Il socio potrà essere soggetto a provvedimento disciplinare in proporzione all'entità del fatto accertato. Si potranno applicare le sanzioni del richiamo scritto o della sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi del presente statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Sarà applicata la sanzione dell'espulsione nel caso in cui il socio compia reiterati atti che rappresentino gravi lesioni delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni degli organi sociali nonché del codice etico.

I provvedimenti disciplinari sono adottati con delibera del consiglio direttivo.

Il provvedimento che decreta l'espulsione è immediatamente esecutivo a decorrere dalla sua avvenuta comunicazione al socio. Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

Avverso le deliberazioni che applicano le sanzioni disciplinari potrà essere presentato ricorso scritto al collegio dei garanti. Il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di quindici giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione.

ARTICOLO 6 – ORGANISMI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

Sono organi di garanzia:

- il collegio dei garanti;
- il collegio dei sindaci revisori, ovvero il revisore di cui all'art. 31 d. lgs. 117/2017 ove ne ricorrano i presupposti;
- l'organo di controllo di cui all'art. 30 d. lgs. 117/2017 ove ne ricorrano i presupposti.

Le competenze degli organismi sociali sono individuate secondo quanto previsto dall'art. 25 del d. lgs. 117/2017 ed anche ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 25 d. lgs. 117/2017.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANISMI

Le convocazioni degli organismi deve avvenire per iscritto e in forma individuale con preavviso di almeno 15 giorni, indicando data, ora, luogo e ordine del giorno. Dovranno essere applicati modalità che consentano la più ampia partecipazione dei componenti e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, d. lgs. 117/2017, possono essere adottate modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota adottando a tal fine specifica disciplina mediante regolamento.

ARTICOLO 8 – DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

Le decisioni degli organismi dirigenti sono validamente assunte, di norma, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti nei casi di:

- approvazione del bilancio e sue variazioni;
- elezione e revoca degli organismi dirigenti;
- approvazione dei regolamenti;
- approvazione delle modifiche statutarie. Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel mero recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.
- delibere relativa ad operazioni straordinarie.

Le delibere di scioglimento dell'associazione sono assunte alla presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere degli organismi sono immediatamente esecutive, salva diversa previsione dello statuto, dei regolamenti.

ARTICOLO 9 - LIBRI SOCIALI

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro generale degli associati. Ai fini della qualifica di cui all'art. 34, legge 157/1992 e degli adempimenti connessi alla pratica venatoria e senza che ciò vada a costituire discriminazione alcuna nel trattamento dei soci e nei diritti ed obblighi agli stessi attribuiti, l'associazione provvederà ad istituire specifico registro dei soci che svolgano attività venatoria.

I libri sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta all'organo di amministrazione. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse e dovrà essere motivata. La richiesta sarà approvata dall'organo di amministrazione e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'associazione.

Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale.

ARTICOLO 10 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. E' costituita dai soci per come individuati agli art.li 3 e 3 bis.

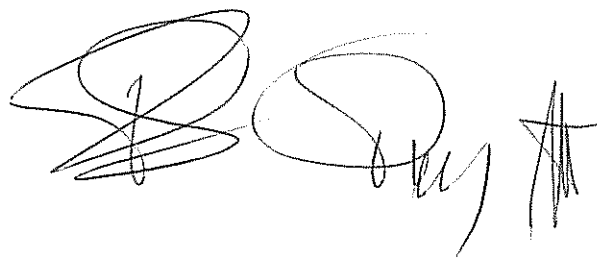
Il presidente ed il segretario dell'assemblea vengono eletti dai soci; la redazione del verbale della riunione è a cura del segretario dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è formalmente convocata dal presidente. L'assemblea dei soci è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei soci con diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea dei soci ordinaria elegge il consiglio direttivo, il collegio dei garanti, il collegio dei sindaci revisori di cui all'art.18 laddove non ricorrano i requisiti per la nomina del revisore di cui all'art. 31 d. lgs, 117/2017, approva gli indirizzi politico-istituzionali e strategici da realizzare nel mandato. Delibera su ogni altro argomento devoluto alla stessa.

L'assemblea dei soci è convocata in forma straordinaria, se richiesto da 2/3 dei soci ovvero quando sono posti all'ordine del giorno la modifica dello statuto, operazioni straordinarie ovvero lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea dei soci straordinaria è validamente costituita alla presenza di almeno 3/4 dei delegati con diritto di voto



e delibera con la maggioranza dei presenti.

Quanto alle modifiche statutarie, esse possono essere approvate alla presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è il massimo organo di amministrazione. E' eletto dall'assemblea dei soci. I suoi componenti restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. E' composto da presidente, vice-presidente e numero 5 consiglieri. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto essendo espressamente riconosciuto ed applicato il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente.

Il Consiglio ha il compito di:

- eseguire le decisioni congressuali;
- eleggere e revocare il Presidente;
- eleggere, su proposta del Presidente, e revocare il vice presidente;
- nominare e revocare, alla ricorrenza dei requisiti previsti, rispettivamente, dagli artt. 30 e 31 d. lgs. 117/2017, l'organo di controllo e l'organo di revisione legale dei conti;
- discutere e approvare i regolamenti;
- delibera sulla quota associative annuale;
- delibera in merito alla partecipazione ad imprese aventi qualifica di Ente di Terzo settore;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario ovvero il bilancio di cui all'art. 13, d. lgs. 117/2017 e, laddove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale di cui all'art. 14 d. lgs. 117/2017;
- convocare l'assemblea dei soci ordinaria o straordinaria, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o ad altri in enti pubblici o privati anche di natura societaria purchè aventi qualifica di ente di Terzo settore e comunque privi di fini di lucro;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.

Al Consiglio è conferita la facoltà di deliberare le modifiche allo statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti e inderogabili.

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite, in prima convocazione, alla presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione sono assunte qualunque sia il numero degli intervenuti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' comunque necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole dei presenti per i seguenti atti:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 17 e loro variazioni;
- elezione e revoca degli organismi dirigenti;
- approvazione dei regolamenti;

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel mero recepimento di intervenute novità normative vincolanti potranno essere assunte con alla presenza della maggioranza degli intervenuti.

Il consiglio è convocato dal presidente del consiglio oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del consiglio stesso.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno voto.

Il consigliere che sarà assente ingiustificatamente a tre riunioni del consiglio sarà dichiarato decaduto.

L'assunzione della carica di componente del consiglio direttivo è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ai sensi dell'art. 26, del d. lgs. 117/2017. Assicura il governo e la direzione politica dell'associazione, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e incarichi specifici, ratificati dal consiglio che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.



Al consiglio direttivo sono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

Sono competenze del consiglio direttivo:

- Assicurare il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo;
- Curare la tenuta dei libri sociali degli organismi direttivi;
- Elaborare l'eventuale proposta di documento economico di previsione;
- Elaborare il rendiconto ovvero il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 117/2017;
- Elaborare l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14, del d. lgs. 117/2017.
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6, del d. lgs. 117/2017, come ad esempio la corretta selezione e cessione nel mercato alimentare di selvaggina, da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13, comma 6, d. lgs. 117/2017, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- proporre al consiglio le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione;
- obbligare cambiariamente l'associazione;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;

- Deliberare l'assunzione di obbligazioni nei confronti di soggetti pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati; costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione informandone il Consiglio.
- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

Il consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di singoli atti o di una serie di atti, fissandone limiti e durata.

ARTICOLO 12 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il presidente *pro tempore* ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci che eleggendo il consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti, individua espressamente il ruolo di presidente, vice presidente e consiglieri. Il presidente ed il vice presidente permangono in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo del quale fanno parte e sono rieleggibili.

Il presidente può adottare decisioni per i casi di adempimenti urgenti ed indifferibili.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente convoca e dirige le riunioni del consiglio direttivo. Esegue le delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle proprie funzioni. Il presidente può affidare al Vice-Presidenti specifiche funzioni.

In caso di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal vice presidente. In caso di impedimento definitivo, il vice presidente dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio direttivo entro 30 giorni al fine dell'elezione del presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, viene convocato, a cura dello stesso o del Vice Presidente, qualora il Presidente fosse impossibilitato o si rifiutasse, il Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni ponendo all'ordine del giorno l'elezione del presidente; nelle more della nomina del nuovo Presidente, l'ordinaria amministrazione sarà assicurata dal Presidente dimissionario oppure dal vice presidente.

ARTICOLO 13 – SCIoglimento DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'assemblea dei soci può proporre lo scioglimento dell'organo di amministrazione quando questo venga meno, per gravi carenze, alle sue funzioni ovvero compia atti o adotti provvedimenti contrari ai principi di A.S.C. CROTONESI – E.T.S. per come espressi nello statuto, nei suoi regolamenti e nel codice etico. A tal fine, l'assemblea dei soci, anche mediante un suo componente a ciò delegato, potrà eseguire ispezioni e potrà richiedere le informazioni e la documentazione necessarie ai fini istruttori. Sulla proposta di scioglimento delibererà l'assemblea medesima.

La delibera di scioglimento deve essere comunicata ai componenti dell'organismi in carica.

La delibera di scioglimento adottata ai sensi del precedente comma dovrà prevedere la convocazione, entro 30 giorni, del competente organismo per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Nel periodo successivo l'assunzione della delibera di scioglimento, e fino a nuova elezione, l'organo di amministrazione decaduto resta in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Avverso la delibera di scioglimento potrà essere fatto ricorso, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, al collegio di garanzia.

ARTICOLO 14 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato nel caso in cui non ricorrano i requisiti per la nomina del revisore legale dei conti di cui agli art. 31, d. lgs. 117/2017.

Il Collegio dei Revisori è organo di controllo contabile. Si compone di 3 effettivi e 2 supplenti eletti dall'assemblea congressuale anche tra persone non socie e muniti di comprovate competenze pertinenti alle funzioni attribuite. Il Collegio dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Elegge tra i propri componenti effettivi il presidente che dovrà essere iscritto al registro dei revisori contabili.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei Revisori:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura patrimoniale;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al consiglio una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.
- esercitare il controllo contabile.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del consiglio senza diritto di voto.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna; si compone di membri 3 effettivi e 2 supplenti eletti dall'assemblea congressuale anche tra persone non socie e munite di comprovate competenze. Il Collegio dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Elegge tra i propri componenti effettivi il presidente.

Esso ha il compito di:

- dirimere le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;
- intervenire negli altri casi previsti dal presente statuto.

L'intervento del Collegio dei Garanti avviene a seguito di ricorso di parte. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo diverso provvedimento motivato espresso dal Collegio.

I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto. Il Collegio dei Garanti, per le necessità connesse al proprio ufficio ha accesso ai libri sociali.

Per l'attuazione delle norme e dei procedimenti di cui al presente articolo l'associazione potrà dotarsi di regolamento del collegio dei garanti approvato dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 16 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI



Alla ricorrenza dei requisiti richiesti dall'art. 30, d. lgs. 117/2017, è nominato l'organo di controllo di cui al citato articolo, anche in forma monocratica.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 30, d. lgs. 117/2017, sono competenze proprie dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001 laddove applicabili, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs. 117/2017, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 d. lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai componenti dell'Organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Nel caso in cui venga istituito organo di controllo monocratico questo deve essere scelto tra gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso in cui venga nominato organismo di controllo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Allo stesso saranno attribuite le funzioni del collegio dei revisori previste dal precedente art. 26 nel caso in cui non sussista l'obbligo di nomina del revisore legale dei conti di cui all'art. 31 d. lgs. 117/2017.

Alla ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 31, d. lgs. 117/2017, le funzioni di revisione legale dei conti potranno essere devolute, ai sensi dell'art. 30, comma 6, all'organo di controllo di cui al presente articolo. L'organo di controllo, se monocratico dovrà essere formato da soggetto avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c. Se costituito in forma collegiale dovrà essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito albo.

In alternativa, l'associazione potrà conferire la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore esterno ovvero ad una società di revisione iscritti nel relativo albo.

ARTICOLO 17 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento;
- il bilancio di esercizio di cui all'art. 13, d. lgs. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Nei limiti

previsti dall'art. 13, d. lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

- il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14, d.lgs. 117/2017, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 18 – FONTI DI FINANZIAMENTO E RISORSE

Fermi restando i criteri ed i limiti previsti per le attività diverse, nonché lo scopo non lucrativo dell'associazione, di cui articolo 3 del presente statuto, le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote sociali annuali versate dai soci;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta delle attività espressione dell'oggetto sociale;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- proventi delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6, del d. lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

ARTICOLO 19 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.



Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

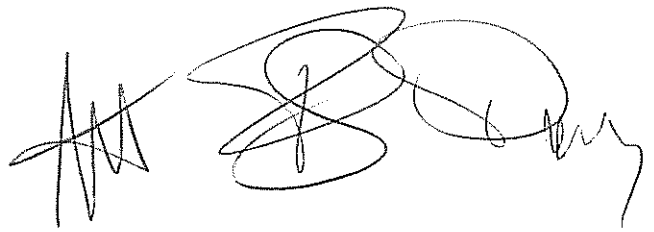
È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 20 – LAVORO E VOLONTARIATO

L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art.



17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari.

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione che prestano attività in maniera non occasionale.

Le cariche sociali sono gratuite. Tale regime consente di distinguere gli organi politico-istituzionali operanti quali volontari, dai soggetti che, internamente ed esternamente, svolgono attività e funzioni di lavoro subordinato o parasubordinato per conto dell'associazione.

ARTICOLO 21 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del d. lgs. 117/2017 lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto, solo da un'assemblea dei soci appositamente convocata. In casi di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altro ente di Terzo settore secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

L'estinzione o scioglimento di un livello regionale o territoriale dovrà essere adottato con le medesime modalità previste al precedente capoverso, fatta eccezione per l'applicazione dell'art. 49 CTS ai soli enti di Terzo settore. Il patrimonio dovrà essere devoluto ad ente o associazione di pari entità. Nel caso in cui l'ente cessato abbia natura di ente di Terzo settore, la devoluzione dovrà essere eseguita a favore del livello sovraordinato avente qualifica di ETS.

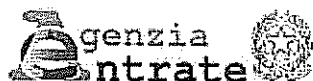
Norme finali e transitorie

ARTICOLO 22 – MODIFICHE STATUTARIE PER ADEGUAMENTO AL D. LGS. 117/2017

Ferma restando la facoltà di deliberare integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti e inderogabili attribuita al Consiglio direttivo, con le medesime modalità è altresì conferita al Consiglio la facoltà di deliberare integrazioni o modifiche statutarie limitatamente a quelle necessarie al perfezionamento della trasfuga e all'iscrizione nel costituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CROTONE

UFFICIO TERRITORIALE DI: CROTONE

Registrazione di Atto Privato

Il 11/09/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TDG , serie 3 , numero 922

data di stipula: 21/08/2024

ident.vo telematico: TDG24L000922000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91070220792

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91070220792				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24